

**Ente Erogatore** Lazio

---

**Data di pubblicazione** 25/05/1998

---

**Oggetto** L.R. 18 maggio 1998, n. 14.  
Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1998 (Art. 28 legge regionale 11 aprile 1986, n. 17). (Art. 47)

---

**Obiettivo** Con l'art. 47 della L.R. 14/98 la Regione Lazio istituisce un Fondo speciale di rotazione per il sostegno ai patti territoriali attivati sul territorio regionale, ai sensi della delibera CIPE del 21 marzo 1997. Il Fondo viene gestito dalla FILAS.

Ai fini della utilizzazione del Fondo, si considera definitivo il patto territoriale quando esso è stato formalmente sottoscritto dai soggetti che hanno concorso alla concertazione locale con l'inclusione della Regione Lazio ed è stato inviato al soggetto concessionario prescelto per l'istruttoria ai sensi dell'articolo 2.10.1 lettera b) della citata delibera CIPE.

---

**Beneficiari** Possono beneficiare del finanziamento i soggetti, pubblici e privati che presentano un progetto di investimento inserito nel documento definitivo del patto territoriale:

- a) imprese;
- b) soggetti responsabili dei patti territoriali;
- c) enti pubblici.

---

**Azioni** Il Fondo può essere impiegato per le seguenti finalità:

- a) contributo agli oneri derivanti dall'attività dei soggetti responsabili dei patti territoriali;
- b) finanziamenti dei progetti imprenditoriali e infrastrutturali inseriti nei patti territoriali;
- c) copertura degli oneri derivanti dall'attività istruttoria relativa all'assegnazione dei finanziamenti di cui sub b).

Ai progetti di investimento delle imprese aderenti ai patti territoriali e patti d'area è attribuita priorità nella concessione di contributi a valere sulle leggi regionali e nazionali con particolare riferimento alla legge 488/1992.

---

**Spese ammissibili** Il contributo agli oneri derivanti dall'attività dei soggetti responsabili viene corrisposto, per ciascun patto che ne faccia richiesta, con un concorso massimo del 50% degli oneri complessivi, e comunque per una quota non superiore ai 150 milioni annui per la durata massima di quattro anni. Il finanziamento dei progetti imprenditoriali e infrastrutturali, a valere sul Fondo, può avvenire fino al concorso massimo del 50% dell'investimento, con un tasso di interesse rapportato alle migliori condizioni di mercato. Al finanziamento dei progetti imprenditoriali è destinata una quota del Fondo non inferiore al 75%. La restante quota di finanziamento deve essere garantita dagli istituti di credito sottoscritti dal patto territoriale appositamente convenzionati con la

FILAS, i quali applicano il tasso di interesse di riferimento diminuito di una percentuale da concordare.

---

**Procedure**

---

**Data scadenza**

---

**Scadenza**

---

**Fonte normativa** Bollettino Ufficiale Regione Lazio

---

**Riferimenti normativi** L.R. 18 maggio 1998, n. 14 (B.U. 14/1998 - S.O. n. 5).  
**Modulistica**

---

**Riferimenti operativi: indirizzi utili**